



DOCTOR DOG PET THERAPY

Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica

STATUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
Allegato al verbale n. 5 JUL 201
2045 14 Serie 3^

Articolo 1 – Principi generali

1. L'Associazione Doctor Dog Pet Therapy è una Associazione di volontariato senza scopo di lucro, con finalità etiche e sociali che rispettando quanto previsto dalla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e loro successive modificazioni ha i requisiti per poter essere considerata ONLUS di diritto.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. Essa proclama la propria indipendenza nei confronti dei partiti e delle organizzazioni politiche; essa ripudia ogni discriminazione basata sulla razza, sul sesso, sulla religione.

Articolo 2 – Denominazione, Sede e Durata

1. La denominazione dell'Associazione è "Doctor Dog Pet Therapy – Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica".
2. L'Associazione ha sede in Via Roma, 9 – Centro Valle Intelvi, Località Castiglione (CO);
 - L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - eventuali variazioni della sede legale potranno essere deliberate con semplice approvazione del Consiglio Direttivo;
 - L'Associazione opera prevalentemente, ma non esclusivamente, sul territorio Italiano ed in particolare nella regione Lombardia.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – (Statuto)

1. L'Associazione è retta e disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della Legge n. 266 del 11 agosto 1991, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modificazioni di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento d'esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 del Codice Civile.

Articolo 4 – Scopo

1. L'Associazione intende promuovere, attraverso la Pet Therapy, e più in generale attraverso terapie e attività assistite con e per gli animali, il benessere e il miglioramento della qualità della vita di soggetti in stato di disagio e dei loro familiari, nonché attraverso l'Educazione Cinofila il benessere degli animali e il miglioramento della relazione uomo animale.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno

essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo diverse, espresse previsioni di legge in materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie previste.

Articolo 5 – Attività

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione, anche in convenzione con Enti Pubblici, può organizzare attività quali:
 - a) terapie assistite da animali, in particolare cani, per pazienti affetti da varie patologie e deficit psicofisici;
 - b) gestione di centri di pet therapy — onoterapia — riabilitazione equestre — ippoterapia;
 - c) attività riabilitative, sociali ed educative rivolte a tutti i soggetti ed in particolar modo a minori, adulti, anziani disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, ragazze madri ed altri soggetti a rischio emarginazione;
 - d) centro ricreativo terapeutico per bambini con disagi, attraverso l'utilizzo oltre che del cane, anche di vari altri animali da cortile e da compagnia;
 - e) centro di sostegno psicologico ai genitori di bambini con disagi;
 - f) centro terapeutico dove realizzare percorsi cognitivo-sensoriali;
 - g) gestione di servizi di assistenza all'infanzia e sostegno alla famiglia effettuati sia a domicilio, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - h) centro di formazione per conduttori di Pet Therapy;
 - i) attività di educazione cinofila sia presso il proprio centro sia domiciliari;
 - j) sportello informativo, aperto al pubblico, sulle problematiche legate all'alimentazione, all'educazione ed al benessere dell'animale;
 - k) formazione, assistenza e consulenza dei soci e di persone qualificate nelle discipline attinenti le attività suddette, al fine di migliorarne la preparazione professionale ed agevolare l'attività, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio;
 - l) diffusione di pubblicazioni e realizzazione di iniziative editoriali, anche con mezzi informatici o telematici; - raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico utile agli operatori del settore educativo, nel campo delle attività suddette; - organizzazione di convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi di aggiornamento;
 - m) gestione di punti di ristoro presso i centri, nel rispetto delle prescrizioni di legge che disciplinano la materia.
2. L'Associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di aggregazione e promozione sociale.
3. L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione con ogni soggetto: persone fisiche, realtà pubbliche, private anche internazionali e di volontariato sul territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini.
4. L'Associazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali può pertanto aderire a organismi di primo o secondo livello.
5. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'associazione potrà:
 - a) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato: macchine, beni mobili ed immobili; acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività compresa la sede sociale;
 - b) cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato macchine mobili, immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla associazione per la sua attività sociale;
 - c) L'Associazione può svolgere ogni altra attività finalizzata al conseguimento dei propri



fini statutarie, comprese le attività accessorie o strumentali a quelle indicate al paragrafo 1, nonché le attività commerciali e produttive marginali necessarie al finanziamento dell'attività istituzionale.

- d) Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione può promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di sedi distaccate e sezioni locali dell'Associazione.

Articolo 6 – Soci e Volontari

Fanno parte dell'Associazione tutte le persone che a vario titolo contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutarie, si distinguono in:

1. Soci Ordinari - sono persone che prestano servizio attivo nell'organizzazione per il raggiungimento degli scopi statutarie, essi hanno diritto di voto durante le assemblee dei soci;
2. Volontari / Simpatizzanti – sono coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutarie mediante conferimento in denaro o in natura. I volontari / simpatizzanti non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto elettivo o passivo nell'assemblea dei soci.
3. Soci Onorari – Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di socio onorario a persone che si sono particolarmente distinte per uno dei seguenti motivi:
 - a) collaborazione attiva ed assidua negli anni, all'interno dell'Associazione;
 - b) erogazioni liberali di notevole entità;
 - c) meriti in campo sociale, medico, nella ricerca scientifica, nella formazione o nella tutela della persona, dell'ambiente o degli animali;

Il Consiglio Direttivo riferisce all'assemblea sulle decisioni adottate in materia di ammissione a socio onorario. Il socio onorario ha diritto di voto.

Articolo 7 – Ammissione dei soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2. Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:
 - a) presentare domanda alla segreteria compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
 - b) accettare le norme del presente statuto;
 - c) versare la quota associativa annuale.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. E' facoltà del consiglio direttivo respingere la domanda mediante apposita, motivata deliberazione, che dovrà essere assunta entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della domanda; in tal caso la qualifica di socio non è conseguita ed entro i successivi 7 (sette) giorni la delibera del consiglio direttivo dovrà essere resa nota al richiedente unitamente alla restituzione della quota associativa e delle eventuali quote suppletive versate. In caso di contestazione, sarà chiamata a decidere l'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.
4. Viene espressamente escluso ogni limite operativo o temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate annualmente dai soci non sono trasmissibili o rivalutabili.



Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. L'Associazione che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche tra i propri associati.
3. I soci hanno diritto di partecipare alle attività associative, di intervenire alle assemblee nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto, di controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito da leggi e Statuto, di presentare proposte e relazioni al Consiglio Direttivo, di essere informati sulle attività dell'organizzazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e giustificabili per l'attività prestata, ai sensi della legge e secondo parametri opportuni stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. I soci hanno l'obbligo di osservare la legge e lo Statuto, di partecipare attivamente e in maniera continuativa alle attività dell'Associazione, di pagare la quota sociale e di uniformarsi alle indicazioni del Consiglio Direttivo, secondo i principi di lealtà e correttezza.
5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
6. E' vietato l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione al di fuori delle attività previste dal presente Statuto.
7. Ai soci non è consentito rilasciare dichiarazioni pubbliche sulle attività dell'Associazione senza averne preventivamente informato il presidente.

Articolo 9 – Decadenza dei soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - a) per dimissioni fatte pervenire alla Presidenza in forma scritta;
 - b) per il ritardo di oltre 1 mese nel rinnovo della quota associativa annua;
 - c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento sociale.Contro il provvedimento di radiazione il Socio ha il diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni ed ha altresì il diritto di sottoporre la controversia alla prima assemblea utile, che esprimerà il proprio giudizio finale ed insindacabile sull'argomento.
2. Cause di radiazione:
 - a) avvio di un procedimento penale per reati che, a giudizio del Consiglio Direttivo, possano pregiudicare l'immagine dell'Associazione e il regolare svolgimento dell'attività nei confronti dei beneficiari;
 - b) mancato pagamento della quota annuale;
 - c) omessa frequenza dei corsi di formazione previsti dal Consiglio Direttivo;
 - d) altri inadempimenti di carattere temporaneo al presente statuto;
 - e) la mancata partecipazione, per un periodo prolungato, alle attività e alla vita dell'Associazione;
 - f) l'esercizio di attività o il rilascio di dichiarazioni incompatibili con lo spirito dell'Associazione;
 - g) l'esercizio di azioni legali nei confronti dell'Associazione;

- h) altri inadempimenti di particolare gravità.
- 3. E' fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti all'Associazione dall'inadempienza a particolari impegni assunti dal socio.
- 4. Non è ammessa la restituzione della quota associativa o di quanto versato per l'esercizio delle attività di volontariato.

Articolo 10 – Quota associativa

- 1. I soci ordinari e i soci onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 2. Il versamento, in qualunque giorno effettuato, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 11 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1. L'Assemblea dei Soci:
 - a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
 - b) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante:
 - 1. Avviso scritto da consegnare a mano od inviare via e-mail, fax, lettera semplice, telegramma agli associati almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione;
 - 2. Avviso affisso presso la sede almeno 20 giorni prima.
 - c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
 - d) L'Assemblea deve essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario o quando richiesto almeno da un decimo dei soci.
 - e) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, data, ora e luogo ove si tiene la riunione.
 - f) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:
 - 1. è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione;
 - 2. è ordinaria in tutti gli altri casi.
 - g) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
 - h) Spetta all'Assemblea ordinaria la delibera delle presenti questioni:
 - 1. elezione del consiglio direttivo;
 - 2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - 3. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal direttivo;
 - 4. ratifica delle radiazioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - 5. approvazione del programma annuale dell'Associazione.
 - i) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse per voto palese, tranne quelle relative all'elezione degli organi associativi, quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
 - j) Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.



- k) Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria, che deve essere convocata a mezzo raccomandata semplice inviata agli associati almeno 10 giorni prima della riunione, la delibera delle seguenti questioni:
1. approvazioni di eventuali modifiche allo Statuto con le modalità ed i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria;
 2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio con le modalità ed i quorum previsti dal successivo articolo 15 (quindici).
- l) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- m) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'Assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione:
- a) il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
 - b) possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione;
 - c) il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i propri componenti sono rieleggibili;
 - d) il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:
 1. convocazione dell'Assemblea;
 2. redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e quella in programma;
 3. deliberazione sulle domande di ammissione di nuovi Soci e sui provvedimenti di radiazione;
 4. determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;
 5. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività;
 6. stabilisce le direttive per il perseguimento degli scopi statuari, le modalità e responsabilità d'esecuzione, vigila sull'osservanza dello Statuto;
 7. delibera sull'utilizzo delle risorse patrimoniali;
 8. formula i regolamenti interni e le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 9. emana i provvedimenti riguardanti il personale;
 10. conferisce e revoca procure;
 11. delibera la costituzione di strutture collegate all'Associazione, la cui realizzazione sia necessaria per il perseguimento dei fini associativi;
 12. decide sulle questioni poste dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
 13. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 14. designa i propri rappresentanti in seno a associazioni e organismi, regionali e nazionali;
 15. delibera sull'eventuale variazione della sede legale.



- f) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto e dal segretario della stessa.
- g) Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo in ordine delle preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nell'impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro 20 (venti) giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario
- a) Il Presidente:
1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 2. convoca, presiede e coordina l'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria; in caso di necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- b) Il Vice-Presidente:
1. in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne assume le funzioni;
 2. di fronte agli associati, ai terzi e ai pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza del Presidente.
4. Il Segretario:
- a) da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b) redige i verbali delle riunioni;
 - c) attende alla corrispondenza dell'Associazione.

Articolo 12 – Organi sociali

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività dal patrimonio e dai proventi.

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. I proventi derivano da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi di privati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 14 – Rendiconto economico e finanziario

1. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da tutti ogni associato.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in occorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 (sei) mesi. Dopo l'approvazione il rendiconto resta agli atti dell'Associazione.

Articolo 15 – Rendiconto economico e finanziario

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n° 662 del 23/12/1996.

Articolo 16 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di Promozione Sociale nonché le norme del codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.



IL PRESIDENTE